



Ordine dei Tecnologi Alimentari

*Assicurazione della Responsabilità Professionale
Schema Lloyd's per i Tecnologi Alimentari 2007/2008*

LLOYD'S

**Arranged by AEC Underwriting Agenzia di Assicurazione e Riassicurazione SpA
Lloyd's Correspondent
Underwritten 100% by certain syndicates at Lloyd's**

SOMMARIO

- q **Introduzione**
- q **Schema della Copertura Assicurativa**
- q **Condizioni Particolari**
- q **Tipologie di copertura**
- q **Calcolo del premio**
- q **Assistenza e Gestione delle Richieste di Risarcimento**
- q **Estensione territoriale**
- q **Collaboratori**
- q **Attività prestate per la Pubblica Amministrazione**
- q **Copertura delle Varianti in corso d'Opera (c.d. Legge Merloni)**
- q **Tacito Rinnovo**
- q **Studio relazione delle Polizza Professionali in corso**



INTRODUZIONE

AEC SpA ha elaborato assieme all'OTA, presieduta dal Dott Giovanni Carlo Criscuoli, una copertura assicurativa di Responsabilità Professionale accordata da alcuni sottoscrittori dei Lloyd's (presenti in Italia tramite la *Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyd's*, Via Sigieri, 14 – 20135 Milano) a condizioni particolarmente convenienti.

Nel presente documento troverete un riepilogo delle principali garanzie prestate dalla polizza in argomento; per ulteriori informazioni potete contattare l'AEC SpA al numero 199 199 626 - sito web <http://www.aecunderwriting.it> E-mail: info@aecunderwriting.it

SCHEMA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La Polizza di Responsabilità Professionale Lloyd's OTA 2006 è strutturata nella forma "All Risks", tipica del mercato assicurativo anglosassone ovvero sono compresi tutti i rischi relativi all'attività svolta, tranne ciò che risulta esplicitamente escluso.

La copertura è operante per :

- ✓ qualsiasi "Inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia commesse con colpa professionale" (**danni diretti, danni consequenziali, danni patrimoniali e danni indiretti**) nello svolgimento della propria attività professionale sia come Libero Professionista che nell'ambito di uno Studio Associato o Società di Professionisti;
- ✓ **tutte le attività rientranti nelle proprie competenze professionali;**
- ✓ entro il 25% del massimale :
 - a) **spese legali civili** sostenute dall'Assicurato in caso di danno;
 - b) **altri costi** sostenuti dall'Assicurato per evitare un'azione di risarcimento;
- ✓ **massimali: €250.000,00 - €500.000,00 - €1.000.000,00;**
- ✓ **franchigia €1.250,00 per sinistro, senza applicazione di scoperti percentuali;.**

CONDIZIONI PARTICOLARI

La copertura è operante anche per le seguenti attività:

- ✓ **Art. 2 Legge 59/94 e s.m.i.;**
- ✓ **Consulenza ed Assistenza nelle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari e la redazione del manuale HACCP;**
- ✓ **Consulenza Ecologica ed Ambientale;**
- ✓ **Igiene e sicurezza sul lavoro;**

TIPOLOGIA DI COPERTURA

La copertura assicurativa sarà valida per un anno dalla data di stipula ed il parametro utilizzato per la tassazione sarà il fatturato lordo al netto dell'IVA (suddiviso per fasce) relativo all'anno fiscale precedente e senza regolazione del premio a fine anno, in modo tale da semplificare la procedura di emissione e di gestione della polizza.



CALCOLO DEL PREMIO

Il premio sarà calcolato sulla base del fatturato annuo lordo dell'anno fiscale precedente a quello della stipula e suddiviso per fasce con scaglioni fino ad **€30.000,00 - €50.000,00 - €90.000,00 - €130.000,00.**

ASSISTENZA E GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

Nell'ambito dei servizi di consulenza prestati ai professionisti, AEC Underwriting fornirà piena collaborazione per la gestione di tutti quegli eventi che possano dar luogo ad azioni di responsabilità nei confronti degli Assicurati

ESTENSIONE TERRITORIALE

Unione Europea.

COLLABORATORI

La polizza copre le responsabilità, contestate al Professionista, derivanti da atti o omissioni dei soggetti per i quali è responsabile per legge.

ATTIVITA' PRESTATE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPORTO DI SERVIZIO - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Nel caso in cui il libero professionista iscritto all'albo, impegnato in attività prestate nell'ambito Appalti di Lavori Pubblici, *sia legato da rapporto di servizio con la Stazione Appaltante*, l'assicurazione coprirà anche la responsabilità amministrativa e contabile per danno erariale. (Vedi www.corteconti.it)

CERTIFICATI MERLONI

Lo schema di polizza Lloyd's prevede la possibilità di emettere appendici di estensione di copertura, per ogni singola opera progettata, per le responsabilità derivanti all'Assicurato dalla Legge 109/94 (c.d. Legge Merloni), secondo lo schema tipo 2.2 del DM 123/04.

TACITO RINNOVO

In assenza di disdetta da parte degli Assicuratori o dell'Assicurato, la presente assicurazione verrà rinnovata automaticamente per ulteriori 12 mesi come da termini e condizioni in corso, previa dichiarazione da parte dell'Assicurato, da presentare entro e non oltre 15 giorni successivi alla decorrenza del rinnovo, di:

1. Assenza sinistri (No Claims Declaration) datata non più di 30 giorni dal rinnovo;
2. Fatturato dell'anno fiscale precedente alla decorrenza del rinnovo;
3. Conferma dell'attività professionale esercitata rispetto a quanto dichiarato nel questionario del periodo precedente alla decorrenza del rinnovo

STUDIO/RELAZIONE DELLE POLIZZE PROFESSIONALI IN CORSO

La AEC Underwriting, tramite la propria rete di collaborazioni sul territorio, è disponibile ad esaminare i rischi dei singoli professionisti al fine di individuare la copertura assicurativa più idonea alla specifica attività svolta. Su esplicita richiesta sarà fornita una Relazione scritta (studio tecnico) - gratuitamente - sulle polizze professionali eventualmente già stipulate con altri Assicuratori.



**ASSICURAZIONE della RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
dei Tecnologi Alimentari Liberi Professionisti**

La Presente Polizza è una polizza di responsabilità nella forma “Claims Made”. Ciò significa che la polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell’Assicurato e notificati ai Sottoscrittori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel Questionario costituiscano la base di quest’Assicurazione e che il Questionario stesso sia parte integrante della Polizza.

DEFINIZIONI

Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Contraente:	il soggetto che stipula il contratto.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Sinistro:	la comunicazione agli Assicuratori di un evento per il quale e' prestata l'Assicurazione
Gli Assicuratori :	alcuni sottoscrittori dei LLOYD'S.
Premio:	la somma dovuta agli Assicuratori.
Indennizzo:	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.
Massimale:	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro.
Cose:	oggetti materiali e animali.
Danni materiali:	il pregiudizio economico conseguente a danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte.
Perdite Patrimoniali:	il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose.
Corrispondente :	il soggetto che emette e amministra il contratto assicurativo.



Attività Professionale : i servizi forniti dall'Assicurato, realizzati nel campo professionale di sua competenza e per i quali e' legalmente autorizzato, notificato o accreditato in ottemperanza alle vigenti leggi e regolamenti.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Art. 2 - Altre Assicurazioni

Salvo il caso di altre Assicurazioni stipulate con i Lloyd's, il Contraente e' esonerato dal comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio a favore delle stesse persone assicurate. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso agli Assicuratori della presente polizza nonché agli altri Assicuratori dei Lloyd's.

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 C.C.).

Art. 4 - Forma delle Comunicazioni

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere approvate per iscritto

Art. 5- Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'Art. 1897 del C.C. e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Aggravamento del Rischio

Ai sensi dell'Art. 1898 del C.C. il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non accettati o non conosciuti dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 7- Obblighi in casi di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto al Corrispondente al quale e' assegnata la polizza entro 7 giorni da quando ne sono a conoscenza oppure ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell'Art. 1913 del C.C.

Art. 8 - Recesso in caso di Sinistro



Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto di pagamento dell'indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tal caso al Contraente spetta il rimborso della parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9- Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Domande Giudiziali

La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori dei Lloyd's, al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro:- "gli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's".

Art. 11 - Foro competente a scelta della Parte Attrice

Foro competente e' esclusivamente quello del luogo di residenza o sede dell'Assicurato.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non e' qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione

Relativamente alle richieste di indennizzo notificate all'Assicurato e da questi regolarmente denunciate agli Assicuratori durante il periodo di validità della presente polizza, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (Capitale, Interessi e Spese) quale responsabile ai sensi di legge, in relazione allo svolgimento della propria attività professionale, secondo quanto specificato nella proposta di assicurazione, per inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia verificatesi o commesse con colpa professionale da parte dell'Assicurato o delle persone per le quali l'Assicurato sia responsabile, sempre che, in qualsiasi momento durante la validità della garanzia assicurativa, l'Assicurato sia regolarmente iscritto al relativo albo professionale ed abilitato ai sensi di legge all'esercizio della propria attività.

Art. 14 - Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di retroattività indicato sul Modulo della polizza e non siano state ancora presentate al Contraente/Assicurato stesso.

**Art. 15 - Limite di Indennizzo**

L'indennizzo riconosciuto dagli Assicuratori non potrà superare il Limite di Indennizzo specificato nella Scheda di polizza, fermo restando che nei casi in cui gli Assicuratori saranno tenuti ad indennizzare più di una persona l'importo totale dell'indennizzo pagabile ai sensi della presente polizza, non potrà superare globalmente il Limite di Indennizzo specificato.

Art. 16- Altri costi

Nei limiti di quanto previsto dall'art.15, gli Assicuratori rimborseranno, fino al 25% del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza, tutti gli altri costi e spese (tranne quelli sostenuti nel tentativo di effettuare il recupero) sostenuti dagli Assicuratori o dall'Assicurato con il consenso scritto degli Assicuratori, in relazione a richieste di indennizzo presentate all'Assicurato e notificate ai sensi della presente polizza. Tuttavia, se l'ammontare dell'indennizzo supera il limite di indennizzo previsto dalla presente polizza, gli Assicuratori rispondono di tali altri costi e spese solo nella proporzione esistente fra il limite di indennizzo e l'importo totale dell'indennizzo richiesto. La franchigia prevista nella scheda di polizza si applicherà ai costi previsti dal presente articolo.

Art. 17- Esclusioni

Gli Assicuratori non rispondono per le richieste di risarcimento derivanti da:

- a) conseguenze dirette o indirette di qualsiasi atto o omissione dolosa dell'Assicurato;
- b) morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di dipendenti, derivate da e verificatesi nel corso di contratti di servizio o di apprendistato presso l'Assicurato;
- c) morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di altre persone o dalla perdita o dal danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- d) consulenza, progettazione, o specifiche tecniche nei casi in cui l'Assicurato sia contrattualmente impegnato anche a:
 - A) fabbricare, costruire, erigere o installare, oppure
 - B) fornire materiali o attrezzature;
- e) impegni sottoscritti dall'Assicurato a pagare penalità o ammende o a dare garanzie non dovute ai sensi di legge, ma limitatamente a quanto eccede la responsabilità civile che sarebbe esistita in assenza di tali impegni;
- f) inadempienze dell'Assicurato in quanto datore di lavoro nei confronti di dipendenti o ex-dipendenti;
- g) le conseguenze di qualsiasi circostanza:
 - A) denunciata in base a polizze assicurative in vigore prima dell'inizio della presente polizza, oppure
 - B) nota all'Assicurato alla decorrenza della presente polizza e suscettibile di provocare o di aver provocato una richiesta di indennizzo;



- h) A) perdita, distruzione o danneggiamento di proprietà o perdita o spesa di qualsiasi natura derivante o risultante dagli stessi, o perdite conseguenti oppure responsabilità legali di qualsiasi natura provocate direttamente o indirettamente o a cui esse danno un contributo o che derivano da:
- (1) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibili nucleari o scorie radioattive provenienti dalla combustione di combustibili nucleari,
 - (2) proprietà esplosive tossiche radioattive o altre proprietà pericolose di ordigni esplosivi nucleari o loro componenti nucleari.
- B) perdita, danneggiamento o distruzione occasionati direttamente dalle onde di pressione provocate da aeromobili o altri velivoli;
- i) inquinamento graduale o contaminazione di qualsiasi tipo, ad eccezione dei casi in cui tale inquinamento derivi da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'Assicurato;
- l) qualsiasi errore o omissione da parte dell'Assicurato nella stipula e/o gestione di contratti di assicurazione, nonché nello svolgimento o mancato svolgimento di attività, in esse comprese quelle di consulenza o dei servizi relativi, finalizzate (e/o connesse) alla concessione di finanziamenti;
- m) la proprietà, l'uso, l'occupazione o l'affitto di beni mobili e/o immobili da o per conto dell'Assicurato;
- n) l'insolvenza dell'Assicurato;
- o) risarcimento di danni, liquidazioni di danni, sentenze giudiziali o transazioni negoziate, costi e spese del richiedente e altri costi e spese relativi a o derivanti da richieste di indennizzo presentate o azioni legali intentate contro l'Assicurato davanti ad arbitri, tribunali o corti negli Stati Uniti d'America i suoi territori o Canada;
- p) la fornitura di servizi professionali che abbia avuto luogo prima della data di retroattività' come stabilito nella Scheda di polizza.
- q) atti di guerra o terrorismo così come specificato all'allegato NMA2918
- r) la presenza o le conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica non alimentare o amianto.
- s) dalle responsabilità incombenti sull'assicurato e previste dagli artt. 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2403, 2407, 2464, 2487, 2488 del Codice Civile;

Art. 18 – Calcolo e Regolazione del Premio

Il premio dovuto si deve basare sugli introiti lordi (al netto dell'IVA), guadagnati dall'Assicurato nell'anno fiscale immediatamente precedente alla data di inizio della copertura. I premi sono annuali e sono soggetti ad aggiustamenti solo quando il consuntivo superi il fatturato originariamente adoperato per il calcolo del premio, e sempre a condizione che:



- in caso di richiesta di indennizzo, se è stabilito che gli introiti lordi dell'Assicurato per il precedente anno solare erano superiori a quelli usati per il calcolo del premio originale, ogni indennizzo dovuto più avanti dovrà essere proporzionalmente ridotto;
- gli Assicuratori hanno il diritto di eseguire controlli e verifiche sui documenti dell'Assicurato per i quali quest'ultimo è obbligato a fornire prova documentale e chiarimenti secondo quanto richiesto dagli Assicuratori.

Art. 19 – Tacito Rinnovo

Con la presente clausola si stabilisce che, in assenza di disdetta da parte degli Assicuratori o dell'Assicurato, la presente assicurazione verrà rinnovata automaticamente per ulteriori 12 mesi come da termini e condizioni in corso, previa dichiarazione da parte dell'Assicurato, da presentare entro e non oltre 15 giorni successivi alla decorrenza del rinnovo, di:

1. Assenza sinistri (No Claims Declaration) datata non più di 30 giorni dal rinnovo;
2. Fatturato dell'anno fiscale precedente alla decorrenza del rinnovo;
3. Conferma dell'attività professionale esercitata rispetto a quanto dichiarato nel questionario del periodo precedente alla decorrenza del rinnovo.

Il premio di rinnovo sarà calcolato sulla base del fatturato dell'anno fiscale precedente di cui al punto 2 che precede, da corrispondere entro e non oltre 30 giorni successivi la data di decorrenza del rinnovo.

Nel caso una delle parti volesse disdire il presente contratto, o l'Assicurato o gli Assicuratori dovranno, entro e non oltre i 30 giorni antecedenti la naturale scadenza, darne comunicazione scritta, nelle forme di Legge, in cui si dichiara la volontà di rescindere il contratto.

Art. 20 - Franchigie

Per "Franchigia" si intende l'importo a carico dell'Assicurato relativamente ad ogni richiesta di indennizzo presentata all'Assicurato per danni costi e spese del richiedente.

Tutte le richieste di indennizzo attribuibili allo stesso atto, errore od omissione o ad una serie di atti, errori o omissioni scaturenti dalla stessa causa o fonte originaria, o ad essa attribuibili verranno considerati un'unica richiesta di indennizzo.

Art. 21 - Retroattività

In riferimento all'esclusione di cui all'Art. 17 p), la copertura assicurativa è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non prima di 2 anni dalla data di decorrenza della presente polizza o pari alla data di decorrenza della prima polizza purchè la copertura non abbia subito interruzioni e sempre che tale copertura retroattiva preveda un massimale non superiore a quello previsto dalla polizza in corso al momento dell'evento che ha generato il sinistro, sempre soggetto al massimale previsto dal presente contratto, e sempre che tale precedente copertura sia sotto forma di "claims made".

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.



CONDIZIONI PARTICOLARI

1. L'assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) **Art. 2 Legge 59/94** e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) **Consulenza ed assistenza nelle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari** e la redazione del **manual HACCP** (D. Lgs. 155/97 e s.m.i.) nonché le procedure di autocontrollo di prodotti in genere;
 - c) **Consulenza Ecologica ed Ambientale**: ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
 - d) **Igiene e Sicurezza del Lavoro**: igiene del lavoro (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore); sicurezza del lavoro compreso l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione come previsto dal D.L. 626 del 19.09.94 e sue modifiche (individuazione e valutazione dei rischi infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica ed educativa, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di lavoro, elaborazione di programmi di informazione dei lavoratori, prevenzione incendio predisposizione di piani per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericoli).
2. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge n.196 del 30-06-2003 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purchè conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo pari al 50% di quello previsto in polizza.
3. In caso di morte dell'Assicurato, l'assicurazione continua fino alla sua naturale scadenza a favore degli eredi purchè questi ne rispettino le condizioni.
4. Viene espressamente stabilito che l'assicurazione non risponde di qualsiasi danno derivante direttamente o indirettamente dall'incapacità totale o parziale di macchine o strumentazioni o componenti elettroniche, di sistemi operativi o di programmi computerizzati di leggere l'anno 2000 o date antecedenti o successive, così come non risponde di qualsiasi onere o costo sostenuto o da sostenere al fine di evitare o ridurre tali danni.
5. E' una condizione di validità della garanzia di questa polizza il fatto che l'assicurato sia un individuo iscritto all' Albo Professionale nazionale, regionale o provinciale degli Ingegneri, degli Architetti, dei Chimici, dei Geologi, degli Agronomi e Forestali, degli Agrotecnici, dei Geometri, dei Periti Agrari, dei Periti Industriali e dei Tecnologi Alimentari e che eserciti l'attività in qualità di Libero Professionista o nell'ambito di uno studio associato o società di professionisti con parcelle annue non superiori a Euro 130.000,00.
In riferimento ai raggruppamenti di studi associati, il fatturato che dovrà essere dichiarato sarà pari alla somma dei fatturati di ogni singolo membro del raggruppamento (con esclusione del



fatturato interno) ed il massimale di polizza sarà un singolo massimale aggregato per tutti i membri del raggruppamento.

Nonostante quanto qui sopra previsto, gli Assicurati che abbiano un fatturato annuo superiore ad Euro 1.000.000,00, potranno essere assicurati con la presente polizza previa compilazione di apposito questionario, con termini e condizioni di polizza che saranno stabilite dagli Assicuratori.

6. Si prende atto che la copertura sarà valida anche se l'Assicurato dovesse fare uso di una società di servizi per l'emissione delle fatture ai propri clienti, rimanendo comunque sempre esclusa qualsiasi responsabilità derivante da attività amministrative di tali società di servizio.

PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO

1. L'Assicurato dovrà dare immediata comunicazione scritta agli Assicuratori durante il periodo d'assicurazione di:
 - 1.1 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato;
 - 1.2 qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere dall'Assicurato il risarcimento dei danni subiti come conseguenza di una negligenza professionale;
 - 1.3 qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte. L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti 1.2 e 1.3 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo d'assicurazione.
2. L'Assicurato dovrà dare agli Assicuratori tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile, e non rivelerà ad alcuno l'esistenza della presente Polizza senza la loro autorizzazione.
3. Ogni lettera relativa ad una richiesta di indennizzo, ogni mandato di comparizione o citazione e ordinanza dovrà essere inoltrato agli Assicuratori immediatamente all'atto della sua ricezione.
4. Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese al riguardo. Gli Assicuratori hanno la facoltà di assumere in qualsiasi momento la gestione delle vertenze in qualunque sede, a nome dell'Assicurato.
5. L'Assicurato dovrà fornire agli Assicuratori tutta l'assistenza che questi gli richiederanno, ma l'Assicurato non sarà tenuto a resistere ad un'azione legale, se questa non sia considerata contestabile da un legale qualificato da nominarsi di comune accordo dall'Assicurato e dagli Assicuratori.
6. Senza il previo consenso scritto dell'Assicurato, gli Assicuratori non possono pagare risarcimenti a terzi. Qualora però l'Assicurato opponesse un rifiuto a una transazione raccomandata dagli Assicuratori preferendo resistere alle pretese del terzo o proseguire



l'eventuale azione legale, gli Assicuratori non saranno tenuti a pagare di più dell'ammontare per il quale ritenevano di transigere, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute col suo consenso fino alla data in cui l'Assicurato abbia opposto detto rifiuto, fermi in ogni caso il limite di indennizzo e la franchigia convenuti e detratte le somme eventualmente già pagate durante il Periodo Assicurativo per danni, costi o spese del richiedente.

7. Se alla data in cui si verifica una richiesta di indennizzo ai sensi della presente polizza, l'Assicurato avesse diritto o avrebbe diritto in assenza della presente polizza, ad un indennizzo in base a qualsiasi altra polizza o polizze, gli Assicuratori risponderanno solo per le somme eccedenti gli importi che avrebbero dovuto essere pagati da tale altra polizza o polizze se queste assicurazioni fossero risultate senza effetto.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto:

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

- Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 3 Pagamento del Premio
- Art. 13 Oggetto dell'Assicurazione
- Art. 14 Inizio e termine della garanzia
- Art. 15 Limiti di Indennizzo
- Art. 17 Esclusioni
- Art. 7 delle Condizioni Particolari – Validità della garanzia



CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del sinistro:

1. Guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. Qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo (I) di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di perdite, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui l'assicuratore eccepisca l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghi il risarcimento dei danni, perdite, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dall'assicuratore graverà sull'assicurato.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola.

08.10.01
NMA2918

ELENCO ATTIVITA'

A titolo esplicativo e non esaustivo:

Le competenze del Tecnologo Alimentare nell'ambito della sua attività professionale sono numerose e tutte elencate nella Legge 59/94, art. 2.

- Funzioni di direzione, amministrazione e gestione di imprese che operano nel settore della produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione degli alimenti.
- Studio, progettazione, direzione, sorveglianza e conduzione degli impianti e dei processi di lavorazione sui prodotti alimentari e biologici correlati.
- Assunzione di responsabilità nella conduzione delle analisi chimiche, fisiche e microbiologiche sui prodotti alimentari per il controllo della loro qualità e per la definizione degli standard e dei capitolati per la loro produzione.
- Attività di ricerca e sviluppo di processi e prodotti nel campo alimentare.
- Partecipazione alle attività di pianificazione alimentare, con riguardo alla valutazione delle risorse esistenti, alla loro utilizzazione e alle esigenze alimentari e nutrizionali dei consumatori e ad altre attività di pianificazione della produzione alimentare in ambito nazionale.
- Collaborazione con altri professionisti per le attività che competono alla ristorazione collettiva in mense aziendali, mense pubbliche e mense ospedaliere;
- Collaborazione con agenzie internazionali e comunitarie ai programmi di sviluppo agro-alimentare;
- Funzioni peritali e arbitrali presso i tribunali.

AEC AGENZIA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SPA CORRISPONDENTE DEI LLOYD'S

SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE: P.ZZA DELLE MUSE, 7 - 00197 ROMA - FILIALE DI MILANO: CORSO DI PORTA
VITTORIA 29 - 20122 MILANO

P. IVA : 02170331207 - REA N. 1003434 - ISCRIZIONE AL RUI A000072848

NUMERO UNICO 199 199 626

Sito Internet : WWW.AECUNDERWRITING.IT - Email : INFO@AECUNDERWRITING.IT